



Le detrazioni per carichi di famiglia per i soggetti non residenti extracomunitari spettano a condizione che si dimostri, con idonea documentazione, che le persone alle quali le detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari (articolo 12 del Tuir). La parentela e lo *status* di familiare a carico devono essere attestati secondo le modalità indicate dal Dm 149/2007, tramite la documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio o, in alternativa, per coloro che provengono da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, documentazione con apposizione dell'*apostille*

, o, ancora, tramite documentazione validamente formata nel Paese d'origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel paese di origine. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione, deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione, qualora sia necessario aggiornare i dati certificati.